

AGGIORNAMENTO FISCALE GENNAIO

LE NOVITÀ FISCALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2024

PREMESSA

In data 30.12.2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 312 del 30.12.2023, ovvero la Legge di Bilancio 2024, con l'approvazione della quale sono state apportate numerose modifiche in materia fiscale, previdenziale e lavoro.

Di seguito si sintetizzano le novità di maggior rilievo.

<p>Compensazioni nel modello F24</p>	<p>Viene introdotta una stretta sulle compensazioni di imposte e contributi effettuate con il modello F24 per contrastare gli abusi e le condotte illecite, prevedendo:</p> <p>estensione dell'obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per tutti gli F24 con compensazioni;</p> <p>introduzione dell'obbligo di utilizzo dei canali telematici per la presentazione di F24 nel caso di compensazione di crediti INPS e INAIL.</p> <p>Un'altra novità riguarda i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.</p> <p>Per questi soggetti, a partire dal 1° luglio 2024, sarà esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, tramite modello F24.</p>
<p>Adeguamento rimanenze iniziali</p>	<p>Le società che non adottano i principi contabili internazionali, possono procedere all'adeguamento (in più o in meno) delle rimanenze iniziali di magazzino, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023.</p> <p>Sia in caso di eliminazione che di iscrizione di valori, è dovuta un'imposta sostitutiva pari al 18 per cento da applicare al "delta" di magazzino.</p> <p>L'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023.</p> <p>Le imposte dovute sono versate in due rate, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte del periodo d'imposta di cui trattasi e la seconda entro il termine per il versamento della</p>

	<p>seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo.</p> <p>L'adeguamento delle rimanenze iniziali non rileva a fini sanzionatori.</p>
<p>Regime forfettario: obbligo di fatturazione elettronica dal 2024</p>	<p>A partire dal 2024 entra in vigore l'estensione a tutti i contribuenti che rientrano nel regime forfettario.</p> <p>Termina pertanto il periodo transitorio in cui i forfettari potevano emettere, a determinate condizioni le fatture cartacee.</p> <p>Dal 2024, le Società potranno procedere alla registrazione delle fatture ricevute da fornitori forfettari esclusivamente a seguito della ricezione del documento elettronico.</p>
<p>Abrogazione ACE dal 2024</p>	<p>Nel primo modulo di riforma fiscale, viene prevista l'abrogazione dell'agevolazione ACE con effetto dal periodo d'imposta successivo 2024 (per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare).</p>
<p>Novità in ambito di fringe benefit e welfare aziendale</p>	<p>Limitatamente al 2024, la soglia di non imponibilità dei fringe benefit è elevata, in luogo a Euro 258,23, a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Euro 1.000,00, per tutti i dipendenti; • Euro 2.000,00, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. <p>In particolare viene previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'innalzamento del limite di esenzione da 258,23 euro a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri dipendenti; • l'inclusione nel regime di esenzione delle somme erogate al dipendente dal datore di lavoro per il pagamento di utenze e delle spese per il contratto di locazione ovvero per gli interessi del mutuo. <p>Nel suddetto limite, rientrano anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale nonché delle spese per l'affitto della prima casa ovvero degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.</p>
<p>Principali novità in materia IVA</p>	<p>La Legge di Bilancio 2024 prevede:</p> <p>il mantenimento dell'aliquota del 10 per cento sulle cessioni di pellet in relazione ai mesi di gennaio e febbraio 2024; l'innalzamento dal 5 per cento al 10 per cento dell'aliquota IVA per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; • le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o

	<p>estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto;</p> <ul style="list-style-type: none"> • i pannolini per bambini; • i prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile e per le coppette mestruali.
<p>Divieto di compensazione nel modello F24 in presenza di ruoli scaduti</p>	<p>Si prevede un divieto di compensazione nel modello F24 in presenza di ruoli scaduti relativi ad imposte erariali o accertamenti esecutivi, per importi complessivamente superiori a 100.000 euro.</p> <p>Il divieto opera se non ci sono provvedimenti di sospensione e perdura sino alla completa rimozione della violazione. Le novità si applicano a decorrere dall'1.7.2024.</p> <p>Il divieto di compensazione nel modello F24 si applica in relazione a tutti i contribuenti (persone fisiche, società ed enti).</p>
<p>Aiuti di Stato: incremento massimale "de minimis"</p>	<p>La Commissione Europea ha adottato il nuovo Regolamento de minimis, che disciplina gli aiuti di Stato di importo limitato. Tra le novità introdotte vi è l'innalzamento del massimale per azienda, che sale a 300.000,00 euro in tre anni.</p>
<p>Nuove aliquote Irpef</p>	<p>Per l'anno 2024 nella determinazione dell'imposta per le persone fisiche, si applicano i seguenti scaglioni di reddito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fino a euro 28 mila, 23%; • oltre euro 28 mila e fino a euro 50 mila, 35%; • oltre euro 50 mila, 43%. <p>Vengono riviste le discipline delle detrazioni fiscali e delle addizionali regionali e comunali.</p>
<p>Maggiorazione del costo ammesso in deduzione per nuove assunzioni</p>	<p>Solo per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il primo modulo di riforma fiscale prevede, per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, una nuova deduzione dal reddito pari al 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale.</p> <p>Gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente.</p> <p>Il costo riferibile all'incremento occupazionale è pari al minor importo tra il costo effettivo dei nuovi assunti e l'incremento del costo del personale risultante dal conto economico (rigo B9) del bilancio UE rispetto a quello dell'esercizio precedente.</p>

<p>Modifica alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi di beni immobili</p>	<p>Viene modificata l’aliquota prevista per i contratti di locazione breve che applicano il regime di tassazione sostitutivo della cedolare secca.</p> <p>In particolare, l’incremento della cedolare secca al 26% sulle locazioni abitative di durata non superiore a 30 giorni, è previsto quando il locatore destini alla locazione breve da due appartamenti in su, rimanendo quindi ferma invece la possibilità di applicare la cedolare al 21% per chi destinerà alla locazione breve un solo appartamento.</p>
<p>Cessioni di fabbricati con interventi superbonus – plusvalenza</p>	<p>A decorrere dall’ 01.01.2024, rientrano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus che si sono conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione.</p> <p>Ai fini del calcolo della plusvalenza, viene stabilito che:</p> <p>se gli interventi superbonus sono conclusi da non più di 5 anni all’atto di cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito relativo alla detrazione spettante o dello “sconto sul corrispettivo”;</p> <p>se gli interventi superbonus sono conclusi da più di 5 anni, ma entro 10 anni all’atto di cessione, si tiene conto del 50 per cento delle spese se si è fruito dell’agevolazione nella misura del 110 per cento e se sono state esercitate le suddette opzioni di cessione o sconto.</p> <p>Alle suddette plusvalenze è possibile applicare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 26 per cento.</p> <p>In ogni caso, non sono rilevanti, ai fini delle imposte sui redditi, le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili acquisiti per successione o che sono stati adibiti ad abitazioni principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o per la maggior parte del periodo d’imposta, qualora tra la data di acquisto o costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 5 anni.</p>
<p>Interventi edilizi – aumento della ritenuta su bonifici parlanti</p>	<p>A decorrere dall’ 01.03.2024, viene innalzata al’11 per cento (in luogo all’8 per cento) la ritenuta d’acconto sui pagamenti effettuati con bonifico in relazione ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.</p> <p>L’innalzamento delle ritenute riguarda, nello specifico, il superbonus, il sismabonus, il bonus casa 50 per cento e il bonus barriere 75 per cento.</p>
<p>Bonus asili nido</p>	<p>Viene aumentato l’importo del bonus asili nido per i bambini nati a decorrere dall’1.1.2024 in nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni (c.d. “bonus secondo figlio”).</p>

	<p>L'importo massimo annuo della misura, inizialmente fissato a 1.000 euro, è stato aumentato dall'art. 1 co. 488 della L. 30.12.2018 n. 145 a 1.500 euro e successivamente dall'art. 1 co. 343 della L. 27.12.2019 n. 160, che dall'anno 2020 lo ha elevato a un massimo di:</p> <ul style="list-style-type: none">• 3.000 euro per i nuclei familiari in possesso di un ISEE minorenni fino a 25.000 euro;• 2.500 euro per i nuclei familiari con un ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro, <p>comprensivi di un incremento, rispettivamente, di 1.500 euro per i nuclei familiari fino a 25.000 euro e di 1.000 euro per quelli fino a 40.000 euro.</p>
Canone RAI	<p>Viene rideterminata in 70 euro annui (in luogo di 90 euro) la misura del canone per l'abbonamento alla televisione per uso privato, per l'anno 2024.</p>

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ...✍

Distinti saluti

Attenzione: Le informazioni contenute nelle informative non sono da considerarsi un esame esaustivo degli argomenti trattati, né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura professionale e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie. Il presente documento viene trasmesso esclusivamente ai fini divulgativi e pertanto non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura. Si declina pertanto ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze. Non si risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di trascrizione.